

CODICE DI PROCEDURA CIVILE

Libro II - Del processo di cognizione
Titolo III - Delle impugnazioni

Art. 389 Domande conseguenti alla cassazione

Le domande di restituzione o di riduzione in pristino e ogni altra conseguente alla sentenza di cassazione si propongono al giudice di rinvio e, in caso di cassazione senza rinvio, al giudice che ha pronunciato la sentenza cassata.